

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
DEL COMUNE DI CENESELLI

1. In generale.

Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di CENESELLI è adottato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 dell'art. 1, co. 2, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Il Codice si suddivide in **18 articoli** che seguono, in linea di massima seppur con qualche maggior specificazione, la sistematica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici:

- Art. 1 – Disposizioni di carattere generale;
- Art. 2 - Ambito di applicazione;
- Art. 3 - Regali, compensi e altre utilità;
- Art. 4 – Incarichi di collaborazione extra istituzionali;
- Art. 5 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni;
- Art. 6 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse.
- Art. 7 - Obbligo di astensione;
- Art. 8 - Prevenzione della corruzione;
- Art. 9 - Trasparenza e tracciabilità;
- Art. 10 - Comportamento nei rapporti privati;
- Art. 11 - Comportamento in servizio;
- Art. 12 - Rapporti con il pubblico;
- Art. 13 – Disposizioni particolari per i Responsabili di Area/DIRIGENTI;
- Art. 14 – Contratti e altri atti negoziali;
- Art. 15 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative;
- Art. 16 - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice;
- Art. 17 – Disposizioni per il personale appartenente a particolari tipologie professionali.
- Art. 18 – Norme finali.

Gli articoli non ripetono pedissequamente il contenuto delle corrispondenti norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ma integrano e specificano le previsioni normative ivi riportate.

2. I singoli articoli.

L'art. 1 (Disposizioni di carattere generale) riprende i principi generali enunciati nell'art. 3, D.P.R. n. 62/2013, dichiarando espressamente che le previsioni contenute nel provvedimento sono di specificazione e integrazione di quelle generali. Dà informazioni sulla pubblicazione del Codice e lo qualifica come strumento integrativo del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

L'art. 2 (Ambito di applicazione) definisce la sfera dei destinatari del provvedimento, secondo le espresse indicazioni contenute nell'art. 2, D.P.R. n. 62/2013.

L'art. 3 (Regali, compensi e altre utilità) introduce disposizioni specifiche rispetto alle regole generali enunciate dall'art. 4 D.P.R. n. 62/2013, anche in ottemperanza alla indicazioni elaborate dalla Civit, ora A.N.A.C., nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, approvate con deliberazione n. 75 del 24.10.2013.

L'art. 4 (Incarichi di collaborazione extra istituzionali) introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall'art. 4, commi 6 e 7, del D.P.R. 62/2013 secondo le indicazioni elaborate dalla Civit-Anac, specificando principalmente le tipologie di incarichi vietati, nonché la necessità di attenersi alle norme previste in materia di affidamento di incarichi extra istituzionali.

L'art. 5 (Partecipazione ad associazioni e organizzazioni) introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall'art. 5 D.P.R. n. 62/2013, secondo le indicazioni elaborate dalla Civit-Anac, precisando altresì il termine entro cui effettuare le comunicazioni, sia in sede di prima ricognizione che, successivamente, in caso di nuove adesioni.

L'art. 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse) introduce ulteriori disposizioni specifiche oltre a quanto enunciato dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, proceduralizzando le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni rilevanti nonché la conservazione.

L'art. 7 (Obbligo di astensione) introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall'art. 7 D.P.R. n. 62/2013, secondo le indicazioni elaborate dalla Civit-Anac, proceduralizzando la comunicazione dell'astensione ed il controllo da parte del Responsabile dell'Area, nonché prevedendo la relativa archiviazione.

L'art. 8 (Prevenzione della corruzione) introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall'art. 8 D.P.R. n. 62/2013, con particolare riferimento al rinvio alle previsioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione, alla previsione di obblighi di collaborazione con il responsabile per la prevenzione della corruzione, nonché all'indicazione di misure di tutela per il dipendente che segnala un illecito all'amministrazione.

L'art. 9 (Trasparenza e tracciabilità) introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall'art. 9 D.P.R. n. 62/2013, con particolare riferimento al richiesto rinvio alle previsioni del Programma triennale per la trasparenza nonché alla disciplina di comportamenti collaborativi dei dipendenti in merito.

L'art. 10 (Comportamento nei rapporti privati) introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall'art. 10 D.P.R. n. 62/2013, con particolare riferimento ai doveri di riservatezza del pubblico dipendente nello svolgimento delle sue funzioni e ai comportamenti ritenuti lesivi dell'immagine dell'Amministrazione.

L'art. 11 (Comportamento in servizio) prevede norme di comportamento in servizio, introducendo disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall'art. 11 D.P.R. n. 62/2013, che mirano a instaurare un clima di serenità e collaborativo all'interno dell'Amministrazione, a sollecitare il dipendente ad evitare atteggiamenti controproducenti e a disciplinare l'utilizzo degli uffici in modo consono e appropriato alla loro funzionalità, compreso l'utilizzo delle dotazioni a disposizione, anche informatiche. Prevede altresì particolari obblighi di vigilanza e controllo in capo ai responsabili, sia per ciò che concerne la ripartizione dei carichi di lavoro che per il corretto uso dei permessi e delle rilevazioni delle presenze.

L'art. 12 (Rapporti con il pubblico) contempla le norme di comportamento che i dipendenti devono osservare nei rapporti con il pubblico, specificando alcuni doveri di tratto e di contegno che sul piano formale contribuiscono a instaurare con l'utenza un rapporto efficace e collaborativo, basato sulla fiducia e il rispetto, sempre introducendo disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall'art. 12 D.P.R. n. 62/2013. Fa riferimento, inoltre, alle ulteriori indicazioni elaborate dalla Civit, ora A.N.A.C., nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni approvate con deliberazione n. 75 del 24.10.2013.

L'art. 13 (Disposizioni particolari per i Responsabili di Area): Rispetto all'ipotesi di codice pubblicata al fine di coinvolgere gli stakeholders che faceva un semplice rinvio all'art. 13 del D.P.R. 62/2013, pur non avendo ricevuto alcuna osservazione in merito, si è ritenuto di introdurre

disposizioni specifiche delle regole generali che elaborano una disciplina di maggior dettaglio circa gli obblighi dei responsabili di uffici e servizi.

L'art. 14 (Contratti e altri atti negoziali) fa rinvio alla disciplina dettata dall'art. 14 del codice generale, D.P.R. 62/2013.

L'art. 15 (Vigilanza, monitoraggio e attività formative) specifica le autorità interne che devono vigilare sull'osservanza del codice, nonché la diffusione dei codici di comportamento e la relativa attività formativa, in attuazione di quanto dispone l'art. 15, co. 1, D.P.R. n. 62/2013.

L'art. 16 (Responsabilità conseguente alla violazione del codice) specifica che la violazione degli obblighi del codice comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste da norme e contratti vigenti, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, secondo quanto dispone l'art. 16 D.P.R. 62/2013.

L'art. 17 (Disposizioni per il personale appartenente a particolari tipologie professionali.) fa rinvio alla disciplina dettata per particolari tipologie professionali dal piano triennale di prevenzione della corruzione da adottarsi dall'Ente;

L'art. 18 (Norme finali) fa rinvio alla disciplina dettata dal codice generale, D.P.R. 62/2013 per tutto quanto non espressamente previsto.

3. La procedura di approvazione.

In merito alla procedura di approvazione del Codice si è tenuto conto delle espresse indicazioni di cui all'art. 1, co. 2, D.P.R. n. 62/2013, laddove si stabilisce che i codici di comportamento sono adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 54, co. 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In particolare:

- sono state osservate, sia per la procedura sia per i contenuti specifici, le linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni, elaborate dalla CIVIT, ora A.N.A.C., approvate con deliberazione n. 75 del 24.10.2013;
- per quel che riguarda la necessità di aprire la procedura alla partecipazione, l'ipotesi del Codice è stata, così come suggerito dalle succitate linee guida ANAC, pubblicata dal 22.11.2013 al 13.12.2013 sul sito internet istituzionale per poter ricevere indicazioni, proposte e suggerimenti dalle organizzazioni sindacali rappresentative presenti all'interno dell'amministrazione, nonché dalle associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti, di quelle rappresentative di particolari interessi di settore, nonché di ciascun cittadino, predisponendo allo scopo un apposito modulo;
- entro il termine fissato dal predetto avviso non sono pervenute proposte e/o osservazioni in merito;
- la bozza definitiva è stata inoltrata all'organismo indipendente di valutazione che ha fornito il proprio parere obbligatorio in data **19/12/2013**, con osservazione che sono state recepite nel testo definitivo;
- il codice, unitamente alla relazione illustrativa, dopo la definitiva approvazione da parte della Giunta Comunale, verrà pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione 1° livello "Disposizioni generali", sotto-sezione 2° livello "Atti di carattere normativo e amministrativo generale", così come stabilito all'art. 1, co. 2, del medesimo;
- il relativo link verrà comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge 6 novembre 2012, n. 190.